

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO FIM

Art. 1 Oggetto delle condizioni generali di acquisto, definizioni, e conclusione del contratto

- 1.1 Il contratto di fornitura ("Contrato di Fornitura") stipulato dalla FIM Fabbrica Italiana Motoscafi srl (l'"Acquirente") aventi quale oggetto l'acquisto di beni o servizi realizzati, o comunque venduti dal **fornitore**, sono regolati dall'ordine contenente la richiesta di fornitura e la sua descrizione, formulata, anche mediante semplice richiesta scritta a mezzo email, dall'Acquirente al Fornitore (l'"Ordine"), nonché dalle presenti condizioni generali d'acquisto (le "Condizioni di Acquisto").
- 1.2 Ai fini del presente contratto per "Prodotti" o "Prodotto" si intendono i beni e/o i servizi indicati nel precedente comma 1.1 e descritti nell'Ordine e per "Parti" si intendono l'"Acquirente" ed il "Fornitore", mentre per "Parte" si intende solo uno dei due.
- 1.3 Il Contratto di Fornitura si perfeziona con l'emissione dell'Ordine da parte dell'Acquirente e con la sua accettazione espressa da parte del Fornitore. A tal fine il Fornitore dovrà riscontrare l'Ordine, mediante accettazione, che può essere costituita anche da una positiva risposta alla richiesta formulata a mezzo email dal Fornitore ovvero mediante trasmissione, anche a mezzo email, di copia integrale dell'Ordine controfirmata per accettazione negli appositi spazi entro 2 (due) giorni dal suo ricevimento o conferma d'ordine.
- 1.4 Le Condizioni di Acquisto formano parte sostanziale ed integrante di ciascun Contratto di Fornitura; con la accettazione dell'Ordine nel quale sono espressamente richiamate, il Fornitore dichiara di conoscere le Condizioni di Acquisto e di accettarne integralmente il contenuto, che è anche pubblicato sul sito www.fimotoscafi.com/procurement

Art. 2. Variazione dell'Ordine

2.1 L'Acquirente potrà variare il quantitativo di Prodotti richiesto con il proprio Ordine sia in aumento, sia in diminuzione, nonché le caratteristiche dei Prodotti, comunicando la variazione a mezzo email ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del Fornitore, ovvero comunque per iscritto mediante consegna a rappresentante del Fornitore, purché la variazione sia ricevuta dal Fornitore entro 30 giorni prima della data prevista per la consegna, salvo diverse condizioni concordate nel contratto di fornitura.

Art. 3. Realizzazione dei Prodotti da parte di terzi

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto di Fornitura viene stipulato in considerazione della dichiarata capacità organizzativa ed imprenditoriale del Fornitore e della sua adeguatezza finanziaria.

Art. 4. Adempimenti del Fornitore

- 4.1 In aggiunta a quanto previsto dal Contratto di Fornitura, il Fornitore deve, a proprie spese, conservare ed etichettare, in modo appropriato rispetto al materiale che li compone ed al mezzo di trasporto utilizzato per la consegna, tutti i Prodotti che devono essere consegnati all'Acquirente; di conseguenza, tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti ai Prodotti ed all'Acquirente da difetti di conservazione, etichettatura o conseguenti al trasporto saranno a carico del Fornitore.
- 4.2 Le seguenti informazioni devono essere riportate sul documento di trasporto (e sotto forma di etichetta attaccata all'imballo con i dati stampati in packing list):



- codice Prodotto dell'Acquirente;
- numero dell'Ordine / riferimento commessa FIM;
- quantità spedita;
- ogni altra indicazione o documento richiesti per legge, anche in relazione alla destinazione (inclusi, ad esempio, ove obbligatori per le operazioni di dogana, codici merceologici, pesi netti e lordi).

Ogni inosservanza alla presente disposizione costituisce un inadempimento del Fornitore, rispetto al quale, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio di legge e delle presenti Condizioni di Acquisto, l'Acquirente ha il diritto di addebitare al Fornitore sia i relativi costi sopportati per intervenire al fine di eliminare l'inadempimento, sia gli eventuali danni diretti e indiretti subiti dall'Acquirente a causa dell'inadempimento.

4.3 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve riportare il riferimento corretto al documento di trasporto ed all'Ordine. Ogni inosservanza alla presente disposizione costituisce un inadempimento del Fornitore, rispetto al quale, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio di legge e del Contratto di Fornitura, l'Acquirente ha il diritto di addebitare al Fornitore sia i relativi costi sopportati per intervenire al fine di eliminare l'inadempimento, sia gli eventuali danni diretti e indiretti subiti dall'Acquirente a causa dell'inadempimento.

Art. 5. Consegna

- 5.1 Qualora non venisse concordata alcuna diversa condizione specifica, le spese per la consegna dei Prodotti ed i rischi di perdita degli stessi sono a carico del Fornitore, fino al momento della consegna dei Prodotti (se di importazione, "reso sdoganato") nel luogo indicato dall'Acquirente.
- 5.2 Il termine di consegna indicato nell'Ordine si intende rispettato se i Prodotti sono effettivamente consegnati nei termini pattuiti presso lo stabilimento produttivo dell'Acquirente ovvero presso il luogo preventivamente indicato dall'Acquirente, privi di vizi o difetti e fabbricati a regola d'arte, ed è vincolante ed essenziale ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. Nell'ipotesi in cui il trasporto sia a carico dell'Acquirente, il termine di consegna indicato nell'Ordine si intende rispettato se i Prodotti sono consegnati privi di vizi e/o difetti al vettore indicato dall'Acquirente.
- 5.3 La semplice presa in consegna e/o il pagamento dei Prodotti non possono in nessun caso essere considerati come loro accettazione e non comportano rinunzia a far valere la garanzia per vizi, difetti o mancanza di qualità entro i termini previsti dal Contratto di Fornitura e/o dalla legge.

Art. 6. Ritardo nella consegna

- 6.1 Fermo il diritto di invocare la risoluzione del Contratto di Fornitura, anche ai sensi dell'articolo 19, in caso di ritardo nella consegna l'Acquirente ha il diritto di sospendere il pagamento del prezzo e, a titolo di penale, emettere nota di debito nei confronti del Fornitore per un importo pari al 2% del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dall'undicesimo giorno di ritardo e comunque per una durata massima di dieci giorni, nonché per i costi fissi ed i costi di manodopera inutilizzata e/o supplementare necessaria per porre rimedio al ritardo del Fornitore.
- 6.2 Restano in ogni caso salvi i maggiori danni, diretti e indiretti, legati anche alla impossibilità da parte dell'Acquirente di rispettare i programmi di distribuzione verso i propri clienti.
- 6.3 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna potranno essere prorogati di comune accordo tra il



Fornitore e l'Acquirente, sempre che il Fornitore abbia informato l'Acquirente a mezzo fax, email o telegramma entro ventiquattro ore dall'insorgere della circostanza di forza maggiore e sempre che il Fornitore abbia adottato tutti i provvedimenti idonei a limitarne gli effetti; la forza maggiore non potrà esser invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine convenuto.

6.4 In ogni caso non può essere considerato forza maggiore il ritardo dovuto all'inadempimento di subfornitori del Fornitore.

6.5 Resta inteso che laddove la circostanza di forza maggiore di cui ai precedenti commi generi ritardo nella consegna superiore a venti giorni o comunque incompatibile con le esigenze produttive dell'Acquirente, il Contratto di Fornitura si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. In questo caso la risoluzione avverrà di diritto qualora l'Acquirente dichiari al Fornitore che intende avvalersi della facoltà di cui alla presente disposizione.

Art. 7. - Consegna anticipata

7.1 Nel caso in cui il Fornitore consegni i Prodotti indicati nell'ordine prima del termine indicato nel medesimo, l'Acquirente ha il diritto di rispedire gli stessi a spese e rischio del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo i costi e gli oneri di stoccaggio, che vengono fin d'ora indicati in euro 100 al giorno se non concordato tre le parti.

7.2 Resta inteso che laddove l'Acquirente non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente e trattenga i Prodotti consegnatigli in anticipo, i termini di pagamento del corrispettivo previsto e i termini di decorrenza della garanzia decorreranno dalla data di consegna originariamente pattuita.

Art. 8. Mancata consegna per fatti estranei alla volontà dell'Acquirente

8.1 L'Acquirente non sarà responsabile nel caso in cui non possa ricevere la consegna dei Prodotti per fatti al medesimo non imputabili, quali a mero titolo esemplificativo scioperi, anche aziendali, incendi, picchettaggi, sospensione dell'attività produttiva imposta dalla Pubblica Autorità, anche per motivi di igiene, salute e sanità, o altre circostanze che impediscano il ricevimento dei Prodotti oggetto di consegna.

Art. 9. Documentazione concernente i Prodotti

9.1 Il Fornitore si impegna a consegnare all'Acquirente tutta la documentazione concernente i Prodotti richiesta da disposizioni di legge, regolamenti, usi commerciali nonché ogni ulteriore documento espressamente richiesto dall'Acquirente. In particolare dovranno essere consegnate le istruzioni d'uso, le dichiarazioni di conformità e gli allegati tecnici.

Art. 10. Prezzi. Pagamento e contenuto delle fatture emesse dal Fornitore

10.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati in ciascun Ordine accettato dal Fornitore, sono da intendersi al netto di I.V.A. e comprensivi di qualunque costo, diritto, onere, spesa e qualunque spettanza del Fornitore in relazione al Contratto di Fornitura.

10.2 Non verranno applicate variazioni in aumento del prezzo dei Prodotti neppure se legate ad aumenti dei costi dovuti a modifiche costruttive, a meno che la variazione non sia stata espressamente e specificatamente pattuita per iscritto tra l'Acquirente e il Fornitore.

10.3 Il Contratto di Fornitura ed i crediti derivanti dallo stesso non sono cedibili da parte del Fornitore, in qualsiasi modo e forma, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

10.4 L'Acquirente effettuerà il pagamento del prezzo con le modalità e nei termini indicati nell'Ordine,



subordinatamente al ricevimento dei Prodotti e dei documenti allegati e contro emissione di regolare fattura.

10.5 Le fatture del Fornitore dovranno essere predisposte a norma di legge ed essere emesse con riferimento a ciascun Ordine e contenere le altre indicazioni contenute nell'Ordine, ossia, quanto meno: In caso di mancata indicazione delle specifiche predette, l'Acquirente non darà corso al pagamento dell'importo indicato nella fattura emessa dal Fornitore e il termine di pagamento decorrerà solo dal ricevimento da parte dell'Acquirente di fatture emessa in conformità alle specifiche predette

Art. 11. Garanzia per vizi, mancanza di qualità e non conformità al pattuito dei Prodotti

- 11.1 Il Fornitore deve adempiere secondo la più elevata diligenza professionale a tutti gli obblighi ed oneri, anche accessori, nascenti dal Contratto di Fornitura.
- 11.2 Il Fornitore garantisce che ogni Prodotto fornito sarà realizzato a regola d'arte, immune da qualsiasi vizio o difetto, apparente od occulto, di materiale e/o di lavorazione, perfettamente funzionante, rispondente alla qualità promessa con il Contratto di Fornitura, idoneo all'uso cui è destinato e comunque in linea con l'elevato standard qualitativo che caratterizza la produzione dell'Acquirente. Ogni Prodotto, inoltre, deve essere conforme alle specifiche tecniche ed agli altri specifici requisiti di qualità eventualmente richiamati dall'Ordine ovvero in altri documenti messi a disposizione del Fornitore.
- 11.3 Il Fornitore deve fornire all'Acquirente i certificati di conformità di tutti i Prodotti in ottemperanza a tutto quanto è richiesto dall'Acquirente, dalla legge e dai regolamenti dell'ente di classifica applicabili.
- 11.4 I Prodotti devono essere opportunamente imballati ed approntati per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e le normative vigenti con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano, oltre che secondo le indicazioni dell'Acquirente dettagliate nelle specifiche di imballo.
- 11.5 In caso di consegna da parte del Fornitore di Prodotti che presentano vizi o difetti l'Acquirente impregiudicato ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dal Contratto di Fornitura potrà:
- a) rifiutare i prodotti difettosi e tutti i Prodotti consegnati insieme ai Prodotti difettosi, e/o
- b) pretendere la sostituzione o la riparazione o il ripristino dei Prodotti difettosi entro un tempo tale da consentire di non ritardare o interrompere la propria produzione, che comunque in nessun caso potrà superare tre giorni dalla richiesta; e/o
- c) ricevere i Prodotti difettosi, senza che ciò costituisca accettazione o riconoscimento alcuno; in tutte le precedenti ipotesi, resta ferma la facoltà per l'Acquirente di far valer l'inadempimento del Fornitore e di richiedergli il risarcimento dei danni tutti, diretti e indiretti.
- 11.6 In ogni caso, la restituzione dei Prodotti difettosi al Fornitore avverrà con spedizione con rischi di perimento e di rovina ed oneri a carico del Fornitore, che dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei Prodotti difettosi nel luogo in cui sono stati consegnati entro il termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Acquirente.
- 11.7 I Prodotti consegnati in sostituzione dei Prodotti difettosi ed i Prodotti difettosi riparati dal Fornitore sono soggetti alla garanzia prevista dalle presenti Condizioni di Acquisto per un periodo di garanzia esteso come se si trattasse di Prodotti consegnati per la prima volta.
- 11.8 Impregiudicato ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dalle presenti Condizioni di Acquisto, in caso di consegna di Prodotti difettosi da parte del Fornitore, in aggiunta a quanto previsto dai



precedenti commi del presente articolo e salvo il maggior danno, l'Acquirente avrà diritto di:

A) emettere nota di debito o chiedere al Fornitore, che in tal caso sarà obbligato, di emettere nota di credito per un importo pari alla somma delle seguenti voci:

(i) il prezzo dei Prodotti difettosi;

in aggiunta, da intendersi quali penali contrattuali:

- (ii) il 2% del prezzo dei Prodotti difettosi per ogni Prodotto difettoso con un importo minimo non inferiore ad euro 100 oltre che il costo relativo agli eventuali maggiori danni, diretti e indiretti, derivanti dall'interruzione della produzione dell'Acquirente causata o comunque in ogni modo dipendente dai Prodotti difettosi;
- (iv) nel caso i Prodotti fossero realizzati in conto lavoro e non potessero più essere recuperati, il valore di cui al punto (i) sarà il valore degli eventuali grezzi o semilavorati nello stato di produzione in cui si trovano B) sospendere il pagamento del prezzo, sia dei Prodotti difettosi, sia dei Prodotti consegnati in data anteriore a quella nella quale sono stati consegnati i Prodotti difettosi, quale garanzia per gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle consegne dei Prodotti difettosi.
- 11.9 Qualora i Prodotti consegnati dal Fornitore non siano conformi al pattuito o presentino difetti o non siano della qualità promessa e tali difformità vengano rilevate successivamente all'eventuale uscita dallo stabilimento dell'Acquirente del Prodotto ovvero dell'imbarcazione sul quale il Prodotto è stato installato o montato, ma prima che sia decorso il periodo di garanzia concesso dall'Acquirente ai propri clienti finali, l'Acquirente avrà le seguenti alternative facoltà, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dalle presenti Condizioni di Acquisto, salvo il maggior danno:
- (i) chiedere la pronta sostituzione dei Prodotti risultati difettosi a spese del Fornitore restando inteso che laddove questi non vi provveda il più rapidamente possibile in modo da consentirne il proficuo utilizzo da parte dell'Acquirente, quest'ultimo avrà facoltà di addebitare allo stesso il prezzo di fornitura dei predetti Prodotti difettosi in vigore in quel momento maggiorato delle spese sostenute; per proficuo utilizzo si intende la possibilità per l'Acquirente di utilizzare il Prodotto sostituito mantenendo la stessa utilità come se avesse avuto il Prodotto originario non difettoso; in difetto, l'Acquirente potrà richiedere il risarcimento dei danni;
- (ii) riparare i Prodotti difettosi addebitandone ogni spesa connessa e conseguente al Fornitore qualora non abbia provveduto entro i termini indicati a sostituire o riparare a proprie spese il vizio;
- (iii) addebitare al Fornitore il prezzo dei Prodotti risultati difettosi al prezzo in vigore in quel momento, nel caso in cui la sostituzione di cui alla precedente lettera (i) non risulti utile per l'Acquirente in relazione alla cessazione di impiego del Prodotto nella produzione;
- (iv) ove non ancora effettuato, sospendere il pagamento del prezzo dei Prodotti difettosi.
- 11.10 Nelle ipotesi previste dai precedenti commi saranno a capo del Fornitore anche i costi delle operazioni di sostituzione, montaggio e smontaggio dei Prodotti necessarie per individuare i Prodotti interessati unitamente al costo dei materiali e dei prodotti diversi da quelli eventualmente danneggiati in conseguenza della non conformità al pattuito o della mancanza di qualità o dei vizi. I costi delle operazioni di sostituzione saranno calcolati in base alle tariffe orarie dei tecnici in vigore al momento dell'intervento.
- 11.11 Resta ferma in ogni caso l'azione dell'Acquirente nei confronti del Fornitore per ogni ulteriore danno subito nonché per ogni danno diretto od indiretto derivante a persone o a cose conseguente alla non



conformità al pattuito o alla mancanza di qualità o ai vizi ovvero ai difetti dei Prodotti; in particolare, nel caso in cui l'Acquirente fosse convenuto in giudizio dai propri clienti o da clienti finali o da terzi per responsabilità civile, compresa quella ex D.lgs. 206/2005 o, per responsabilità contrattuale ove fosse contestata la violazione di prescrizioni legali in conseguenza di difetti, non conformità, vizi, il Fornitore dovrà tenere indenne l'Acquirente.

11.12 I reclami e le contestazioni dell'Acquirente dovranno essere inviati al Fornitore entro due mesi dalla data in cui viene constatato, con adeguata conoscenza tecnica, il vizio, la mancanza di qualità, la non conformità o difettosità del Prodotto. In deroga all'articolo 1495 c.c., terzo comma, l'azione di garanzia si prescrive nel termine di 24 mesi dalla data di consegna dell'imbarcazione al cliente finale.

Art. 12. Osservanza di leggi, regolamenti e norme

12.1 Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, costruzione, controllo e collaudo dei Prodotti e dei macchinari utilizzati.

12.2 Il Fornitore deve curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento della fornitura, ad eccezione di quelli che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura dell'Acquirente.

12.3 Il Fornitore, pertanto, al momento della consegna dei Prodotti deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dalla normativa vigente per la loro immissione sul mercato.

Art. 13. Informazioni tecniche e impegno di riservatezza

13.1 Qualora la fornitura sia eseguita in tutto o in parte su disegni e documentazioni predisposti dall'Acquirente, il Fornitore sarà comunque tenuto alla loro verifica e in particolare è tenuto ad assicurare il perfetto funzionamento del Prodotto anche una volta che venga assemblato o installato a bordo, così come la compatibilità del Prodotto con gli altri elementi esistenti a bordo che devono interagire con il Prodotto stesso. Il Fornitore richiederà i chiarimenti ritenuti necessari, prima di procedere a dar corso alla produzione e, ove se ne evidenzi la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto di Fornitura. Il Fornitore è comunque tenuto a segnalare all'Acquirente i vizi e/o gli errori progettuali in qualsiasi momento riscontrati; in tal caso le Parti concorderanno gli interventi da effettuare e la ripartizione degli eventuali oneri.

13.2 Nell'ipotesi in cui la fornitura debba essere eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche in tutto o in parte elaborati dal Fornitore, quest'ultimo deve procedere, entro i termini pattuiti, alla loro trasmissione all'Acquirente. I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti a regola d'arte e redatti in conformità alle prescrizioni tecniche predisposte dall'Acquirente. I progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti dal Fornitore sono sottoposti all'approvazione dell'Acquirente, senza che ciò comporti esclusione di responsabilità a carico del Fornitore che li ha realizzati o fatti realizzare.

13.3 Tutti i diritti di proprietà industriale e di sfruttamento economico inerenti a disegni, piani, descrizioni tecniche, progetti, metodi di produzione, calcoli e ad ogni altro dato ed informazione riguardanti i Prodotti e forniti e/o divulgati dall'Acquirente o realizzati su specifica richiesta dell'Acquirente si intendono e rimangono di esclusiva titolarità dell'Acquirente ed il Fornitore si obbliga a non divulgarli o comunque



utilizzarli, anche indirettamente, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

13.4 In ogni caso, l'Accordo non costituisce a favore del Fornitore concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo dei diritti di proprietà industriale dell'Acquirente.

13.5 Il Fornitore garantisce in ogni momento l'Acquirente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o licenziatari di brevetti, disegni, modelli, marchi od altro diritto vantato in materia di proprietà industriale o di concorrenza, concernenti i Prodotti di cui abbia la titolarità dei diritti di proprietà industriale. Se richiesto, il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere, a proprie spese, direttamente alla difesa in giudizio ed a fornire ogni elemento utile alla difesa dell'Acquirente, salvo sempre il diritto dell'Acquirente di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni e delle spese che sia stato costretto per tali motivi a sostenere.

13.6 Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a considerare ed a mantenere strettamente confidenziali, a non divulgare a terzi ed a non annunciare pubblicamente tutti i documenti e le informazioni di cui verranno in qualunque modo a conoscenza in occasione e nel corso dell'esecuzione del Contratto di Fornitura, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinenti all'Acquirente, quanto se riguardanti imprese clienti o fornitrici della stessa, e ciò anche dopo l'esecuzione e la cessazione, per qualunque causa, del Contratto di Fornitura.

Art. 14. Responsabilità e manleva

14.1 Ferme le ulteriori previsioni del Contratto di Fornitura ed i rimedi di legge, il Fornitore sarà esclusivo responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da dolo e da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nella progettazione, realizzazione, test, collaudo, fornitura, imballaggio e consegna dei Prodotti o, comunque, derivante dalla consegna di Prodotti non conformi alle previsioni di cui all'articolo 11 o dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti in forza delle Condizioni di Fornitura o previsti dalla normativa vigente.

14.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni danno o pregiudizio causato dal Fornitore medesimo e/o dai suoi fornitori, per i motivi di cui sopra e comunque per la violazione di disposizioni vigenti al momento della realizzazione dei Prodotti.

Art. 15. Attrezzature e materiali di proprietà dell'Acquirente

15.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura utilizzando propri macchinari ed attrezzature.

15.2 Le attrezzature specifiche che l'Acquirente metta eccezionalmente a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine rimarranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente, e il Fornitore sarà responsabile della loro perdita, distruzione, o danneggiamento.

15.3 In ordine alle predette attrezzature, il Fornitore è tenuto a:

- (i) registrarle e contrassegnarle come di proprietà dell'Acquirente qualora questi non vi abbia già provveduto;
- (ii) provvedere alle coperture assicurative delle attrezzature richieste dall'Acquirente;
- (iii) custodire ed utilizzare le attrezzature con la massima cura e provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria;
- (iv) segnalare con la massima urgenza all'Acquirente le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti che non siano di competenza del Fornitore ai sensi della precedente lettera (iii);
- (v) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente



autorizzato dall'Acquirente;

- (vi) consentire agli incaricati dell'Acquirente di controllarle durante il normale orario di lavoro affinché sia verificata la modalità della loro conservazione e l'utilizzazione, nonché il loro stato d'uso;
- (vii) non cederle a terzi a qualsiasi titolo e non costituire su di esse garanzie;
- (viii) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate per scopi diversi dall'esecuzione degli ordini dell'Acquirente;
- (ix) conformarsi alle istruzioni che verranno fornite dall'Acquirente in ordine alla loro riconsegna, rottamazione e conservazione per eventuali forniture.
- 15.4 Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti gli strumenti, gli impianti e le attrezzature saranno utilizzate solo da personale idoneo e autorizzato, adeguatamente formato e sottoposto a diretta vigilanza da parte del Fornitore, il quale si impegna altresì a garantire la piena rispondenza alle norme di legge di ogni macchinario utilizzato.
- 15.5 Resta inteso che spetterà all'Acquirente ogni decisione circa l'effettuazione delle riparazioni, sostituzioni e rifacimenti di cui al precedente punto 15.3.(iv), che si intenderanno a carico dell'Acquirente sempre che essi non siano dovute ad incidenti, negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore; in quest'ultimo caso ogni costo, oltre al risarcimento del danno sarà a carico del Fornitore.
- 15.6 Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili in quanto compatibili anche ai semilavorati ed ai materiali di proprietà dell'Acquirente messi a disposizione del Fornitore per o in relazione all'esecuzione dell'ordine.
- 15.7 il Fornitore dichiara e garantisce di essersi dotato di adeguata polizza assicurativa, stipulata con primaria impresa, per un congruo massimale, con riferimento agli eventuali danni che possano derivare all'Acquirente a causa di inadempimenti da parte del Fornitore stesso.

Art. 16. Legge applicabile e foro competente

16.1.- Il Contratto di fornitura è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia concernente il Contratto di Fornitura o comunque connessa allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà di competenza esclusiva del Foro di Bergamo (Italia), con espressa esclusione di ogni altro foro eventualmente alternativo o concorrente.

Art. 17. Varie

- 17.1.- L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
- 17.2.- Qualora si verificasse l'invalidità o l'inefficacia, anche parziale, di qualsiasi clausola delle Condizioni di Fornitura la parte rimanente della stessa non verrà inficiata e tutte le rimanenti clausole resteranno pienamente applicabili, fermo restando che le Parti convengono sin da ora di negoziare in buona fede al fine di sostituire detta clausola, o parte della stessa, con altri accordi validi ed efficaci aventi sostanzialmente lo stesso effetto, avendo riguardo alla materia e agli obiettivi delle Condizioni di Fornitura. 17.3.- Qualsiasi modifica, di qualunque genere, alle presenti Condizioni di Acquisto entrerà in vigore tra le Parti solo se concordata tra le stesse per iscritto.

Ogni comunicazione che dovrà essere resa ed ogni documento che dovrà essere scambiato tra le Parti in



esecuzione del presente Contratto di Fornitura avranno efficacia solo se effettuate o trasmessi per iscritto.

Art. 18. Risoluzione del Contratto di Fornitura

19.1.- Ferme le previsioni di legge, il Contratto di Fornitura si risolverà automaticamente e di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza alcun onere a carico dell'Acquirente e salvo il risarcimento a suo favore di qualsiasi danno eventualmente subito, nel caso in cui:

- (a) il Fornitore venga dichiarato insolvente o in stato di crisi o acceda ad una qualsivoglia procedura concorsuale:
- (b) il Fornitore risulti sottoposto a provvedimenti giudiziali o amministrativi che, direttamente o indirettamente, ne inibiscano in tutto o in parte, anche soltanto temporaneamente, l'operatività funzionale all'esecuzione del Contratto di Fornitura;
- (c) il Fornitore si renda inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dai seguenti articoli delle presenti Condizioni di Acquisto: 3.1, 4, 5.2, 6.1, 9, 11, 12, 13 e 15.
- 19.2.- L'Acquirente avrà diritto di recedere dall'Accordo, senza che ciò comporti il diritto del Fornitore a risarcimento o indennizzi, nel caso di cessione da parte del Fornitore dell'azienda o del ramo d'azienda volti alla produzione dei Prodotti o nel caso di cambiamento di controllo delle partecipazioni nel Fornitore.

 19.3.- In qualunque caso di cessazione degli effetti del Contratto di Fornitura, se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore si obbliga a completare le forniture già oggetto dell'Ordine emesso.

L'Acquirente II Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di aver letto e compreso e di voler accettare, sottoscrivendoli specificatamente, gli articoli: Art. 1. Definizioni, oggetto delle condizioni generali di acquisto e conclusione del contratto; Art. 2. Variazione dell'Ordine; Art. 4. Adempimenti del Fornitore; Art. 5. Consegna; Art. 6. Ritardo nella consegna; Art. 10. Prezzi. Pagamento e contenuto delle fatture emesse dal Fornitore; Art. 11. Garanzia per vizi, mancanza di qualità e non conformità al pattuito dei Prodotti; Art. 13. Informazioni tecniche e impegno di riservatezza; Art. 14. Responsabilità e manleva; Art. 15. Attrezzature e materiali di proprietà dell'Acquirente; Art. 16. Foro competente; Art. 19. Risoluzione del Contratto di Fornitura.

II Fornitore